

## **LEGGE REGIONALE 31 luglio 2006, n. 15 - DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLA FAUNA MINORE IN EMILIA-ROMAGNA**

La L. R. n. 15 del 2006 intende assicurare la conservazione della **fauna minore**, definita come l'insieme di "tutte le specie animali presenti sul territorio emiliano-romagnolo di cui esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente, compresi i micromammiferi e i chiroterteri e con esclusione degli altri vertebrati omeotermi" (secondo comma dell'art. 1).

**L'oggetto della tutela** assicurata dalla legge è però più ristretto, estendendosi "alle specie particolarmente protette" e a "tutte le specie di anfibi, rettili e chiroterteri presenti sul territorio emiliano-romagnolo", nonché ai loro habitat trofici, di riproduzione e di svernamento. Nel dettaglio, le "specie particolarmente protette", individuate dal secondo comma dell'art. 2, ricomprendono:

- a) le specie tutelate dalla Direttiva CEE n. 43 del 1992 (c.d. Direttiva "Habitat");
- b) le specie appartenenti all'Elenco Regionale delle specie rare e/o minacciate, istituito dalla stessa legge; l'art. 6 attribuisce infatti alla Giunta il compito di approvare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, l'Elenco delle specie rare e/o minacciate che appartengono alla fauna minore regionale e che richiedono particolari misure di conservazione;
- c) le specie appartenenti alla fauna minore che direttive comunitarie o norme nazionali indichino come rare o minacciate.

**Per le specie oggetto di tutela**, l'art. 3 istituisce il divieto di:

- a) cattura o uccisione intenzionale, nonché detenzione e commercio di esemplari vivi o morti o di loro parti;
- b) danneggiamento o distruzione intenzionale di uova, nidi, siti e habitat di riproduzione, aree di sosta, di svernamento ed estivazione;
- c) disturbo intenzionale, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'attività trofica, lo svernamento, l'estivazione o la migrazione;
- d) rilascio in natura di organismi alloctoni in grado di predare o di esercitare competizione trofica, riproduttiva o di altro genere nei confronti della fauna minore autoctona.

**Per tutte le specie appartenenti alla fauna minore** la legge stabilisce che le Province, le Comunità montane, i Comuni e gli Enti di gestione delle Aree protette, nell'ambito dei loro strumenti regolamentari di pianificazione territoriale ed urbanistica e della loro attività di programmazione e gestione, debbono:

- a) individuare e adottare misure di tutela e conservazione, anche temporanee e limitate a particolari fasi del ciclo biologico;

- b) promuovere una gestione coerente degli elementi del paesaggio che per la loro struttura e ruolo di collegamento sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico delle specie della fauna minore, quali i corsi d'acqua ed i canali con relative sponde e arginature, le siepi campestri, le scarpate stradali e ferroviarie, le aree intercluse degli svincoli stradali.

Norme specifiche sono dettate per le **chioccioline** (Molluschi Elicidi di interesse alimentare) e per le **rane**. Delle prime infatti è consentita la raccolta soltanto per uso e consumo diretto, con un limite massimo giornaliero e personale di 1000 grammi. Sia per le chioccioline che per le rane è vietata la raccolta nei territori compresi all'interno del sistema delle aree protette; è consentito poi soltanto il commercio degli esemplari provenienti da allevamento (e non di quelli raccolti in natura), con la prescrizione che la vendita deve essere accompagnata da apposita certificazione rilasciata dal produttore.

L'art. 4 introduce alcune **deroghe** alle tutele previste dalla legge, stabilendo che ne sono escluse:

- a) le specie alloctone;
- b) le specie oggetto di allevamento produttivo;
- c) le specie oggetto di allevamento autorizzato dalle Province o dagli Enti di gestione delle aree protette per le finalità che si indicheranno *infra*.

Per quanto riguarda le specie oggetto di tutela, il secondo comma stabilisce che in caso di autorizzazione all'allevamento ad uso commerciale, "l'immissione sul mercato deve essere accompagnata da certificato redatto dall'allevatore indicante la provenienza ed attestante la avvenuta nascita in cattività".

Alle Province o agli Enti di gestione delle aree protette, è poi riconosciuto il potere di autorizzare, dietro richiesta motivata e circostanziata, il prelievo, la detenzione, l'allevamento o l'uccisione di esemplari appartenenti alla fauna minore per finalità di ricerca, ripopolamento, reintroduzione e di tipo amatoriale, eccezion fatta, per questo ultimo caso, per le specie particolarmente protette.

Per il **monitoraggio** sulla tutela della fauna minore l'art. 5 predispone un apposito sistema integrato a livello regionale, provinciale e delle aree protette, con il coinvolgimento di ARPA, degli istituti universitari, delle associazioni ed organismi scientifici riconosciuti, delle associazioni ambientaliste e delle associazioni di volontariato aventi finalità di tutela ambientale e di protezione animale, riconosciute ai sensi della legislazione regionale.

In caso di violazione dei divieti posti dalla legge sono previste **sanzioni amministrative** di importo variabile a seconda dei casi, compreso tra un minimo di 25 Euro ed un massimo di 250 Euro.